

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR ANCHE IN QUALITA' DI COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA GESTIONE
LIQUIDATORIA EX USL 22 DI S. BENEDETTO DEL TRONTO
N. /ASURDG DEL**

**Oggetto: Gestione Liquidatoria ex USL 22 – Corte di Appello di Bologna Sez. Lavoro
R.G. 1020/13 – Ricorso in riassunzione notificato il 10/02/2014 da C.M. – Costituzione
in giudizio e nomina del legale interno Avv. Patrizia Viozzi.**

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR ANCHE IN QUALITA' DI COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA GESTIONE
LIQUIDATORIA EX USL 22 DI S. BENEDETTO DEL TRONTO**

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, allegato alla presente Determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto, in qualità di Direttore Generale dell'ASUR Marche e contestualmente di Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria ex USL 22 di S. Benedetto del Tronto;

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di costituirsi nel giudizio di Appello ex art. 392 c.p.c. in riassunzione R.G.Lav. n. 1020/2013 promosso dal Dott. C. M. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome mentre i dati anagrafici per esteso sono indicati nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D. Lgs n. 196/'03 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali) dinanzi alla Corte di Appello di Bologna – Sezione Controversie del Lavoro – udienza di discussione del 27/11/2014, ore 10:30;
2. di conferire espresso mandato, congiuntamente e disgiuntamente fra loro, all'Avv. Patrizia Viozzi, Direttore U.O.C. Servizio Legale presso l'ASUR Marche Area Vasta n. 5, ed all'Avv. Ilaria Scannavini del Foro di Bologna, per la rappresentanza e la difesa dell'ASUR Gestione Liquidatoria ex USL 22 di S. Benedetto del Tronto, rilasciando loro apposita procura speciale, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di farsi sostituire e comparire in udienza in vece del Direttore Generale in qualità di Commissario Liquidatore, conferendo loro all'uopo poteri di conciliare e transigere la controversia, eleggendo domicilio in Bologna, alla via Remorsella 4 – 40125 Bologna, presso e nello Studio dell'Avv. Ilaria Scannavini;

3. di stimare il costo presunto della domiciliazione presso e nello Studio dell'Avv. Ilaria Scannavini e dell'attività procuratoria in € 800,00 da contabilizzare quale riaccertamento passivo al cap. 167 del Bilancio 2014 Gestione Stralcio;
4. di dare atto che con nota prot. n. 5378/12.03.2013 ASUR/DG/P, avente ad oggetto "*Gestioni Liquidatorie ex UU.SS.LL. Regione Marche*", il Direttore Generale dell'ASUR, in merito al pagamento delle parcelle professionali per contenziosi ricadenti in detta gestione, ha dato indicazione affinché i Responsabili dei Servizi Legali e dei Servizi Bilancio delle Aree Vaste provvedessero ad "*operare i pagamenti mediante anticipazioni delle somme dovute per sorte e spese legali anche qualora si tratti di partite debitorie afferenti le Gestioni Liquidatorie*" "*fermo il reintegro da parte di codesta Regione degli importi anticipati*";
5. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento relativa agli oneri di domiciliazione ed eventualmente anticipata dall'Ente sarà reintegrata dalla Regione Marche – Gestione Liquidatoria delle Unità Sanitarie Locali, mentre per quanto concerne la difesa l'Ente si avvale delle prestazioni professionali garantite da personale interno dell'Asur;
6. di trasmettere il presente atto alla Regione Marche – Servizio Sanità-Gestione Liquidatoria delle Unità Sanitarie Locali al fine del suddetto reintegro;
7. di trasmettere il presente atto all'U.O.C. Economico Finanziario anche al fine del suddetto reintegro;
8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 412/'91 e dell'art. 28 della L. R. n. 26/'96 e s.m.i.;
9. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L. R. n. 26/'96 come novellato dall'art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36;
10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L. R. n. 26/'96 e s.m.i..

Ancona, sede legale ASUR.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Giulietta Capocasa




IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Alessandro Marini



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianni Genga



La presente determina consta di n. 07 pagine di cui n. 01 allegato all'originale cartaceo

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. Servizio Legale**

Normativa di riferimento:

- Legge n. 13/2003 della Regione Marche e s.m.i.
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.
- Codice procedura civile
- DGRM n. 1073 del 30/07/08;

Premesso che:

- la U.S.L. n. 22 con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 152 del 10/10/1991 si costituiva con il patrocinio degli Avvocati Salvatore Mauro e Giorgio G. Grisolia nei giudizi promossi avanti il Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione Lavoro dagli Specialisti Ambulatoriali interni, Dott. C. M. ed altri (si riportano le sole iniziali del nome e cognome mentre i dati anagrafici per esteso sono indicati nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D. Lgs n. 196/'03 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali), notificati l'11/09/1991 ed il 30/09/1991; con successiva deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 454 del 16/06/1994 la U.S.L. n. 22 si costituiva nel giudizio promosso dal dott. C. M. notificato il 12/05/1994;
- i ricorrenti chiedevano la condanna dell'Ente al pagamento dei compensi per le prestazioni, atti ed interventi di particolare impegno professionale (cc.dd. P.I.P.) previsti dal D.P.R. n. 281/'87 e n. 316/'90, svolte nel periodo giugno 1987-primo trimestre 1991 e, successivamente, sino al primo trimestre 1994;
- tutte le vertenze venivano riunite al giudizio più risalente pendente innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione Lavoro R.G.Lav. n. 4111/1991;
- con sentenza n. 588/2004 il Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione Lavoro, espletata CTU contabile, rigettava il ricorso compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio, ponendo definitivamente a carico del ricorrente le spese della CTU;
- con ricorso notificato il 22/11/2005 ed il 23/11/2005 presso i procuratori costituiti in primo grado, nonché alla U.S.L. n. 22 in persona del Commissario Liquidatore della stessa, il Dott. C. M. appellava la citata sentenza n. 588/2004 il Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione Lavoro, favorevole all'Ente;
- con determina n. 150 del 30/05/2006 del Direttore della Zona Territoriale n. 12 l'Ente decideva di costituirsi con il patrocinio dei Legali del primo grado per la Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. n. 22 nel giudizio R.G. n. 823/05 incardinato presso la Corte di Appello di Ancona – Sezione Lavoro; costituzione poi confermata con successiva determina n. 279 del 01/10/2007;
- con sentenza n. 495 del 23/11/2007 la Corte di appello di Ancona – Sezione Lavoro respingeva l'appello del dott. C. M., nonché l'appello incidentale, confermando l'impugnata sentenza, favorevole all'Ente, e compensando tra le parti le spese del giudizio di seconde cure;
- con ricorso notificato il 30/09/2008 presso lo Studio del domiciliatario Avv. Giuseppe Ciancia il Dott. C. M. impugnava la predetta sentenza n. 495/2007 della Corte di Appello di Ancona – Sezione Lavoro, chiedendo che la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro annullasse *“l'impugnata sentenza, enunciando i principi di diritto ai quali il giudice di rinvio deve uniformarsi, ovvero decidendo la*

causa nel merito non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, e quindi accogliere ogni domanda attrice, e condannare nonché delle spese, diritti ed onorari di tutti i gradi del giudizio”

- con determina n. 301 del 16/10/2008 del Direttore della Zona Territoriale n. 12 l’Ente decideva di costituirsi per la Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. n. 22 nel giudizio R.G. n. 23458/08 incardinato presso la Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro, affidando l’incarico all’Avv. Patrizia Viozzi ed all’Avv. Massimo Colarizi;
- con sentenza n. 20419 del 26/09/2012, depositata in Cancelleria il 21/11/2012, la Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro accoglieva il ricorso del Dott. C. M., cassava la sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bologna;
- con ricorso ex art. 392 c.p.c. in riassunzione notificato, tra gli altri, al procuratore domiciliario dell’Ente Avv. Patrizia Viozzi ed “all’ASUR Marche, Gestione Liquidatoria ex ASL 22, in persona del Commissario Liquidatore” in data 10/02/2014, il Dott. C. M. chiedeva che la Corte di Appello di Bologna – Sezione Controversie del Lavoro accogliesse le seguenti conclusioni: *“Voglia l’Ecc.ma Corte di appello di Bologna, sezione lavoro, per i titoli esposti nella narrativa, in integrale riforma delle impugunate decisioni contrarie, ed applicando i principi di diritto enunciati dalla sentenza 20419/12 della Corte di Cassazione, accogliere la domanda del ricorrente dott. M. C. così come articolata nei tre giudizi riuniti, ed in particolare accertare e dichiarare che il ricorrente dott. m. C. ha diritto ai compensi per le prestazioni di particolare impegno professionale effettuate nel periodo giugno 1987-1991 per la USL 22 di San Benedetto del Tronto, e per l’effetto condannare la USL 22 di San Benedetto del Tronto, ora ASUR Marche, in persona del legale rappresentante, e regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente dott. M. C. delle somme specificamente indicate nei tre ricorsi introduttivi riuniti, ovvero al pagamento di quelle diverse somme che agli stessi titoli dovessero risultare dovute in esito ad espletanda CTU sin da ora richiesta; con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dalla maturazione al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di Cassazione ed il presente giudizio di rinvio”;*
- con nota protocollo n. 6943606|25/02/2014|CAR l’Avvocatura regionale, ns. prot. 11857\03/03/2014\ASURAV5|AAGG|A, ritenendo non sussistere l’interesse della Regione Marche a prendere parte al Giudizio di rinvio, chiedeva d’informare la medesima sull’esito del contenzioso *de quo*;

Esito dell’Istruttoria


Per quanto sopra premesso, ritenuto che l’ASUR Gestione Liquidatoria ex USL 22 di S. Benedetto del Tronto abbia interesse a costituirsi anche nel predetto giudizio in riassunzione onde far valere le proprie ragioni, si sottopone al Direttore Generale in qualità di Commissario Liquidatore, ai fini della conseguente adozione, il seguente schema di Determina:

1. di costituirsi nel giudizio di Appello ex art. 392 c.p.c. in riassunzione R.G.Lav. n. 1020/2013 promosso dal Dott. C. M. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome mentre i dati anagrafici per esteso sono indicati nell’allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D. Lgs n. 196/’03 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali) dinanzi alla Corte di Appello di Bologna – Sezione Controversie del Lavoro – udienza di discussione del 27/11/2014, ore 10:30;

2. di conferire espresso mandato, congiuntamente e disgiuntamente fra loro, all'Avv. Patrizia Viozzi, Direttore U.O.C. Servizio Legale presso l'ASUR Marche Area Vasta n. 5, ed all'Avv. Ilaria Scannavini del Foro di Bologna, per la rappresentanza e la difesa dell'ASUR Gestione Liquidatoria ex USL 22 di S. Benedetto del Tronto, rilasciando loro apposita procura speciale, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di farsi sostituire e comparire in udienza in vece del Direttore Generale in qualità di Commissario Liquidatore, conferendo loro all'uopo poteri di conciliare e transigere la controversia, eleggendo domicilio in Bologna, alla via Remorsella 4 – 40125 Bologna, presso e nello Studio dell'Avv. Ilaria Scannavini;
3. di stimare il costo presunto della domiciliazione presso e nello Studio dell'Avv. Ilaria Scannavini e dell'attività procuratoria in € 800,00 da contabilizzare quale riaccertamento passivo al cap. 167 del Bilancio 2014 Gestione Stralcio;
4. di dare atto che con nota prot. n. 5378/12.03.2013 ASUR/DG/P, avente ad oggetto "*Gestioni Liquidatorie ex UU.SS.LL. Regione Marche*", il Direttore Generale dell'ASUR, in merito al pagamento delle parcelle professionali per contenziosi ricadenti in detta gestione, ha dato indicazione affinché i Responsabili dei Servizi Legali e dei Servizi Bilancio delle Aree Vaste provvedessero ad "*operare i pagamenti mediante anticipazioni delle somme dovute per sorte e spese legali anche qualora si tratti di partite debitorie afferenti le Gestioni Liquidatorie*" "*fermo il reintegro da parte di codesta Regione degli importi anticipati*";
5. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento relativa agli oneri di domiciliazione ed eventualmente anticipata dall'Ente sarà reintegrata dalla Regione Marche – Gestione Liquidatoria delle Unità Sanitarie Locali, mentre per quanto concerne la difesa l'Ente si avvale delle prestazioni professionali garantite da personale interno dell'Asur;
6. di trasmettere il presente atto alla Regione Marche – Servizio Sanità-Gestione Liquidatoria delle Unità Sanitarie Locali al fine del suddetto reintegro;
7. di trasmettere il presente atto all'U.O.C. Economico Finanziario anche al fine del suddetto reintegro;
8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 412/91 e dell'art. 28 della L. R. n. 26/96 e s.m.i.;
9. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L. R. n. 26/96 come novellato dall'art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36;
10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L. R. n. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile dell'Istruttoria

(Dott. Filippo M. Bruti Liberati)



Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore U.O.C. Servizio Legale

(Avv. Patrizia Viozzi)




Attestazione del Direttore U.O.C. Servizio Legale Area Vasta n. 5

La sottoscritta attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale in qualità di Commissario Liquidatore.



**IL DIRIGENTE AVVOCATO
DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO LEGALE**

(Avv. Patrizia Viozzi)



Attestazione del Dirigente U.O.C. Economico Finanziario Area Vasta n. 5


La sottoscritta dichiara di aver preso visione della dichiarazione formulata dal Responsabile del Procedimento con imputazione al capitolo 167 della Gestione Stralcio ex U.S.L. n. 22 e copertura da parte della Regione Marche – Servizio Sanità-Gestione Liquidatoria delle Unità Sanitarie Locali.



**PER IL DIRIGENTE U.O. C.
ECONOMICO - FINANZIARIA F.F.**

Il funzionario delegato

(Bruna Pelliccioni)



- ALLEGATI -

Allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione riportante nome e cognome del ricorrente.